

Amministrazione di Sostegno

...per aiutare una Persona Fragile

VADEMECUM ESSENZIALE PER AVVICINARSI ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Le Persone Fragili hanno bisogno di aiuto e sostegno.
L'istituto giuridico dell'Amministrazione di Sostegno consente
di supportare la Persona Fragile rispettandone
la dignità, le capacità residue, le aspirazioni più profonde.

DICEMBRE 2015

Questo vademecum è uno dei risultati del
PROGETTO VOL.A.I.
per la valorizzazione di un Volontariato attivo e competente
e per lo sviluppo di un sistema territoriale integrato sulla Protezione Giuridica
curato dalla ASL Monza e Brianza divenuta Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza,
e realizzato con la collaborazione del Progetto Fianco a Fianco

VADEMECUM ESSENZIALE PER AVVICINARSI ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Questo vademecum vuole essere un primo passo verso la conoscenza di questo istituto giuridico.

Per ogni ulteriore informazione, sul territorio di Monza e Brianza è presente da anni la Rete FIANCO A FIANCO che garantisce agli Amministratori di Sostegno o a chi necessita di informazioni, supporto e formazione momenti di confronto, sostegno ed affiancamento.

Chi fosse interessato e volesse approfondire questi temi può contattare:

- Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza
Viale Elvezia, 2 – Monza ufficioprotezionejuridica@ats-brianza.it
- Associazione Stefania - Capofila Progetto Fianco a Fianco
Via Fabio Filzi, 2 – Lissone Tel. 039 2456003 fiancoafianco.mb@progettoads.net

oppure recarsi in uno degli Sportelli Territoriali di Prossimità negli orari e sedi indicate nell'ultima pagina del Vademecum.

CHI È L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (ADS)?

L'Amministratore di Sostegno (AdS) viene nominato dal Giudice Tutelare per accompagnare, assistere, rappresentare e proteggere una Persona Fragile che manca in tutto o in parte di autonomia nel compimento di determinati atti rispetto ai propri interessi personali e alle scelte di cura e di vita.

Questa forma di sostegno si caratterizza per la possibilità di essere realizzata in modo flessibile al fine di adattarsi alle necessità del Beneficiario ed assicurargli il miglior benessere possibile, nel rispetto dei suoi valori e delle sue convinzioni.

È legato al Beneficiario da vincoli di solidarietà e fiducia.

PERCHÉ RICORRERE ALL'ADS?

Ogni Persona Fragile è una persona da valorizzare nelle sue potenzialità e aspettative, è un bicchiere che è sempre "un po' pieno".

L'AdS, a differenza delle misure dell'interdizione e dell'inabilitazione, consente di approntare strumenti di protezione "cuciti su misura" sulla base delle effettive esigenze del soggetto debole.

L'AdS, inoltre, è uno strumento posto anche a tutela dell'amministratore, che agisce sempre con l'ausilio del Giudice Tutelare mettendo in sicurezza le proprie scelte anche dal punto di vista delle proprie responsabilità personali.

QUAL È L'ITER DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?

Il procedimento è semplice ed infatti non richiede l'assistenza di un legale.

Si propone ricorso diretto al Tribunale e la nomina dell'AdS è effettuata, di norma, entro sessanta giorni dalla richiesta, dal Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del Beneficiario e la decisione viene assunta tenendo conto degli interessi della persona, dei suoi bisogni e delle sue richieste. Il Giudice Tutelare è tenuto ad incontrare l'ipotetico Beneficiario in una apposita udienza.

È SE IL PROBLEMA È URGENTE?

In caso di necessità molto urgente, il Giudice Tutelare può anche d'ufficio adottare provvedimenti immediati (art. 405 co.4) per la cura della persona e del suo patrimonio e nominare un amministratore provvisorio per il compimento di singoli atti.

QUAL È IL RAPPORTO CON IL GIUDICE TUTELARE?

L'AdS è nominato dal Giudice Tutelare al quale risponde rispetto alle scelte e alle attività che ha realizzato per il supporto al Beneficiario.

Una volta l'anno, inoltre, l'AdS è tenuto a rendere conto al Giudice Tutelare sulle scelte, soprattutto di gestione patrimoniale e economica, che ha realizzato.

Per questo è obbligato a redigere e consegnare, ogni 12 mesi dalla nomina, un rendiconto delle attività e delle spese sostenute.

È POSSIBILE DIVENTARE ADS SENZA LA NOMINA DEL GIUDICE?

No. L'Amministrazione di Sostegno è un istituto giuridico che può essere attivato esclusivamente da un Giudice a valle di un processo di valutazione delle condizioni e delle necessità della Persona Fragile.

CHI PUÒ RICHIEDERE L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?

La domanda può essere presentata dall'interessato, anche se incapace, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti, cugini), dagli affini entro il secondo grado (cognati, suoceri, generi, nuore), dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero.

I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di Amministrazione di Sostegno, possono proporre il ricorso o darne notizia al Pubblico Ministero.

COSA FA L'ADS?

L'AdS aiuta la Persona Fragile nel compimento di tutte le attività che non è in grado di compiere autonomamente e con il giuramento si impegna a svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza.

L'AdS compie gli atti che sono espressamente specificati nel decreto di nomina e che possono riguardare

- la cura e la prossimità del Beneficiario (ad es. sostegno nella gestione di attività ordinarie, scelta e gestione di collaboratori familiari, proposta e scelta –con il consenso del beneficiario- della collocazione abitativa, esame dei bisogni e delle aspettative, ecc)
- la gestione del suo patrimonio (ad es. riscossione pensione, pagamento dell'affitto, bollette per utenze, gestione dei risparmi, ecc)

Nello svolgimento dei suoi compiti deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del Beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di dissenso, informarne il Giudice Tutelare.

CHE POTERI HA L'ADS?

Gli effetti dell'Amministrazione di Sostegno, e conseguentemente i poteri dell'AdS, si ricavano dal contenuto del decreto di nomina e da quello di eventuali provvedimenti successivi (es. modifiche del medesimo decreto o autorizzazioni a compiere singoli atti).

L'AdS può avere poteri di assistenza del Beneficiario o agire in sua sostituzione.

Il principio che ispira l'istituto, ovvero quello di limitare il meno possibile la capacità di agire del Beneficiario, è attuato prevedendo espressamente nel decreto di nomina dell'AdS l'indicazione

- degli atti che l'AdS può compiere solo con la partecipazione e l'assenso del Beneficiario;
- degli atti che l'AdS può compiere in sostituzione – e quindi anche senza la volontà - del Beneficiario.

Per alcuni atti – risultanti dal decreto di nomina - l'amministratore dovrà chiedere anche una autorizzazione del Giudice tutelare o del tribunale (in genere: acquisto e vendita di immobili, transazioni, accettazioni e rinunce di eredità ecc).

Per i poteri che non sono contenuti nel decreto di nomina è necessario richiedere una specifica autorizzazione al Giudice Tutelare.

SI TRATTA, IN PRATICA, DI UN AMMINISTRATORE DEI BENI?

Amministrare una Persona Fragile non significa gestire esclusivamente un patrimonio ma significa tutelare, in senso più ampio, una Persona Fragile.

L'AdS - sia quando ha il potere di compiere atti in nome e per conto del Beneficiario che nelle situazioni in cui gli è richiesto di affiancarlo - svolge il suo compito prestando una costante attenzione ai bisogni e alle aspirazioni del Beneficiario.

La gestione dei profili economici e degli aspetti relativi alla vita quotidiana della persona si realizza, pertanto, in un contesto di prossimità dove assume particolare rilevanza la qualità della relazione che si instaura tra AdS e Beneficiario.

SI TRATTA, IN PRATICA, DI FARSI CARICO DELL'ASSISTENZA DELLA PERSONA?

NON rientra tra le competenze ed i compiti dell'AdS lo svolgere direttamente azioni ed interventi di natura assistenziale e/o finalizzati alla cura, che devono essere assunti dagli enti istituzionalmente preposti.

A questo proposito si ritiene utile riportare quanto indicato nella circolare del Tribunale di Monza, in risposta alla richiesta di chiarificazioni in materia di protezione giuridica delle persone fragili dell'ASL MB del 26/6/2012 prot. N° 50634/12, in cui si evidenzia che *“l'Amministrazione di Sostegno ha come scopo il compimento di atti giuridici. Non va confuso tale piano con quello dell'assistenza personale al soggetto debole, che è compito dei servizi sociali o delle strutture assistenziali in senso lato e che può e deve essere prestata indipendentemente dalla nomina di un Amministratore di Sostegno”*.

PER FARE L'ADS OCCORRE MOLTO TEMPO?

È bene avvicinarsi a questo istituto di Protezione Giuridica avendo ben chiare le reali implicazioni che questa scelta comporta. Fare l'AdS di una Persona Fragile vuol dire investire del tempo in una misura che è difficile stimare a priori in modo certo.

Ogni Persona Fragile ha una propria storia e, di conseguenza, richiederà un supporto strettamente correlato ai propri bisogni specifici.

Per questo motivo, prima di accettare l'incarico, è bene che l'AdS conosca bene la Persona fragile, le sue esigenze e peculiarità. Si tratta del primo segno di rispetto che un AdS è tenuto a dimostrare ad un potenziale Beneficiario.

CHI FA L'ADS NORMALMENTE?

Normalmente diventano Amministratori di Sostegno i familiari (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado). Se necessario può nominarsi AdS anche una persona estranea (ad esempio in caso di conflitto tra i parenti).

Se non sono presenti persone disponibili a ricoprire questo ruolo il Giudice Tutelare può nominare anche persone giuridiche (ad es. il Comune, associazioni, fondazioni) o professionisti iscritti agli ordini degli avvocati e dei commercialisti

Inoltre, nei casi in cui il Beneficiario presenta una condizione di particolare complessità sul piano del profilo personale, familiare, sanitario o economico, gli interventi specifici del professionista si integrano con quelli più generali richiesti all'AdS.

COME SI FA PER LE SPESE DELLA PERSONA AMMINISTRATA?

L'AdS opera utilizzando le risorse del Beneficiario per ogni sua esigenza o esigenza legate alla procedura di Amministrazione di Sostegno (bolli, raccomandate, fotocopie, spese di trasporto, ecc).

Normalmente la possibilità di effettuare tali spese è espressamente prevista del decreto di nomina come potere conferito dal Giudice Tutelare all'AdS.

In caso di incapacienza del patrimonio del Beneficiario, l'AdS può richiedere al Comune di residenza un aiuto economico a favore del Beneficiario motivando la richiesta ed espletando tutte le procedure (ecco perché è sempre utile coinvolgere il Comune nella gestione del caso).

L'AdS potrà erogare spese ordinarie nei limiti fissati dal Giudice nel decreto. Se il limite si rivelasse troppo basso, dovrà chiedere al Giudice un suo adeguamento prima di superarlo, oppure, per casi in cui la spesa abbia carattere eccezionale e non abituale, una specifica autorizzazione.

COME SI FA A SAPERE QUALI SONO I REDDITI E IL PATRIMONIO DEL BENEFICIARIO?

Per l'AdS è molto importante avere piena conoscenza dei redditi e del Patrimonio del proprio Beneficiario.

Avere a disposizione o redigere un Inventario dei beni del proprio Beneficiario è un ottimo strumento di controllo e gestione. Per questo motivo, appena nominato, l'AdS dovrà fare un elenco dei beni di maggior valore del proprio Beneficiario (mobili, quadri, oggetti preziosi, immobili, risparmi, libretti, ecc), che presenterà al Giudice Tutelare al primo rendiconto.

Nei limiti dei poteri conferiti dal Giudice, l'amministratore potrà richiedere informazioni a enti o soggetti terzi (es. banche).

È UN COMPITO CHE SI SVOLGE GRATUITAMENTE?

L'Amministrazione di Sostegno non è una professione, non è un lavoro, non è una prestazione retribuita. Questo punto non è frutto di una interpretazione, una disponibilità dell'AdS volontario, un atto di generosa prossimità... lo sancisce la legge nell'art 379 c.c. (norma dettata in materia di tutela ed applicabile all'AdS in virtù del richiamo di cui al primo comma dell'art 411 c.c.) che testualmente recita che *"L'ufficio tutelare è gratuito"*.

È, in ogni caso, facoltà dell'AdS richiedere rimborsi per le spese sostenute ma ovviamente è possibile riconoscere tale indennizzo solo se vi siano le disponibilità economiche nel patrimonio del Beneficiario poiché queste spese vengono rimborsate attingendo dal reddito o dal patrimonio della Persona Fragile.

È tuttavia altresì chiarito che *"Il Giudice tutelare, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità"*

COS'È L'EQUO INDENNIZZO?

L'equa indennità è un'indennità che il Giudice Tutelare può assegnare, oltre al rimborso delle spese sostenute, considerando l'impegno che l'incarico ha generato, nonché il fatto che l'occupazione ha distratto l'AdS dalla sua normale attività.

Tuttavia, ad oggi, la possibilità di riconoscere un equo indennizzo viene perlopiù praticata nei casi di nomina di un AdS estraneo alla famiglia del Beneficiario ed, in particolare, nei casi di nomina di un AdS che accetta l'incarico in quanto professionista.

QUANTO DURA L'INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

Tranne che per le amministrazioni a termine, non ci sono limiti di durata nell'incarico.

L'AdS può tuttavia essere esonerato, su sua richiesta, quando l'amministrazione si riveli eccessivamente gravosa; in tal caso sarà sostituito.

Può essere inoltre rimosso o sospeso se negligente o inadeguato nell'adempimento dei compiti o perché abbia abusato dei propri poteri.

COME SI INTEGRA QUESTO ISTITUTO CON IL LAVORO DEI SERVIZI SOCIALI?

L'Amministrazione di Sostegno NON può e non deve sostituire il supporto dei Servizi Sociali ma deve integrarsi nel più ampio lavoro di aiuto alla Persona Fragile. È una figura di "attivatore" che può far presente le esigenze del proprio Beneficiario ed innescare i servizi necessari.

E SE LA PERSONA È TOTALMENTE INCAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE?

In linea generale, poiché i poteri dell'AdS possono essere modulati secondo necessità, anche in caso di totale incapacità è possibile utilizzare l'istituto dell'Amministrazione di Sostegno. In tali casi il Giudice darà all'amministratore poteri molto ampi e sostanzialmente coincidenti con quelli di un tutore.

L'istituto della Tutela, invece, viene considerata un istituto ormai residuale.

Potrebbe essere preferibile alla Amministrazione di Sostegno solo nell'ipotesi di una persona apparentemente capace e in grado di muoversi in autonomia; un soggetto come questo potrebbe essere in grado di venire in contatto con una serie indefinita di soggetti e divenire vittima di raggiri, concludendo contratti e assumendo obblighi inopportuni, magari anche con terzi in buona fede, ove la sua malattia non sia percepibile (ad esempio facendo acquisti sconsiderati o vendendo beni sottocosto o ancora contraendo finanziamenti ecc.).

In tali casi è preferibile la tutela in quanto mentre le limitazioni della capacità, nella Amministrazione di Sostegno, devono essere specificamente indicate dal Giudice, e gli atti non espressamente vietati possono essere validamente compiuti dal beneficiario anche senza l'assenso dell'amministratore, alla tutela consegue una incapacità generalizzata su qualsiasi atto.

Ove sia necessaria l'interdizione, però, occorre attivare un diverso procedimento, che richiede l'assistenza di un avvocato. L'interdizione potrebbe essere dichiarata anche nel corso di un procedimento di Amministrazione di Sostegno, qualora il Giudice lo ritenesse necessario. In questo caso trasmetterà gli atti al Pubblico Ministero perché promuova il procedimento.

COME SI INSERISCE L'ADS NEL NUCLEO FAMILIARE DELLA PERSONA FRAGILE?

L'AdS, come è stato detto, viene spesso nominato tra i familiari; tuttavia può capitare che venga nominata una persona fuori dalla cerchia parentale (capita, ad esempio, quando ci sono conflitti in famiglia).

In questi casi l'AdS è chiamato ad inserirsi nella dinamica familiare con estrema delicatezza e rispetto ma anche, allo stesso tempo, fermezza poiché, dalla nomina in poi, è l'AdS ad avere formalmente il potere di prendere alcune decisioni inerenti la vita del proprio Beneficiario.

E SE LA FAMIGLIA NON È D'ACCORDO?

Può capitare che i familiari non capiscano il senso dell'Amministrazione di Sostegno e ne ostacolino l'operato. Questo accade soprattutto quando l'AdS è nominato proprio per far fronte a delle carenze o dei conflitti presenti all'interno del nucleo familiare.

In questo caso l'AdS può cercare il supporto dei Servizi Sociali che, tra l'altro, in casi di questo tipo sono normalmente coinvolti nella gestione del caso.

Il Giudice Tutelare inoltre, rimane sempre a disposizione dell'AdS nei casi in cui diventi impossibile esercitare il ruolo che gli è stato assegnato.

E SE IL MIO AMMINISTRATO AVANZA RICHIESTE IMPROPRIE?

L'AdS è legato al Beneficiario da un vincolo di fiducia ma ha un vincolo formale con il Giudice Tutelare che lo ha nominato rispetto a ciò che può o non può fare.

L'AdS ha l'obbligo di agire nell'interesse del proprio Beneficiario anche e soprattutto se questo avanza delle richieste improprie.

Se il Beneficiario è convinto che il proprio AdS non compie correttamente il proprio incarico può richiedere al Giudice Tutelare di rivedere la nomina.

A QUALI RESPONSABILITÀ VADO INCONTRO DIVENTANDO ADS?

Se l'amministratore compie il suo dovere nell'interesse del beneficiario, con diligenza e secondo le prescrizioni del Giudice, non va incontro ad alcuna responsabilità. La diligenza richiesta è quella del "buon padre di famiglia" e cioè quella che può richiedersi ad un uomo medio.

Le prescrizioni del Giudice sono contenute nel decreto di nomina e nei provvedimenti successivi (es. autorizzazioni, modifica dei poteri ecc.).

Se invece l'AdS pone in essere atti dannosi, negligenti oppure in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferiti dal Giudice Tutelare ovvero ancora in contrasto con gli interessi del Beneficiario, potrà incorrere in responsabilità civile (con obbligo del risarcimento del danno) e anche penale, se ricorrano gli estremi di un reato.

L'AdS, invece, non risponde dei fatti di rilievo penale o dei danni derivanti da comportamenti posti in essere dal proprio Beneficiario.

UN ADS PUÒ ESSERE REVOCATO?

Il Giudice Tutelare può rimuovere dall'incarico l'AdS che si dimostra inadeguato, negligente, che abusa dei poteri che gli sono stati conferiti, che viola le disposizioni di legge, e può sostituirlo nominando un altro soggetto.

Qualsiasi persona può segnalare al Giudice eventuali comportamenti illeciti dell'amministratore.

Il coniuge, una persona stabilmente convivente, i parenti più stretti e i parenti più vicini del coniuge, il pubblico ministero, i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, possono chiedere anche la sostituzione dell'AdS quando ne ricorrono i presupposti (ad es.: contrasti con il Beneficiario, scelte dannose, negligenza nel perseguire gli interessi o soddisfare i bisogni del Beneficiario, ecc).

L'AdS originario potrà essere sostituito anche nell'ipotesi in cui abbia consentito che le proprie mansioni venissero - di fatto - svolte da terzi.

Il Giudice Tutelare può inoltre convocare in qualunque momento l'AdS allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti, notizie sulla gestione e dare disposizioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del Beneficiario.

QUALI CARATTERISTICHE DEVE AVERE UN ADS?

Le caratteristiche più significative dell'AdS possono essere declinate in competenze relazionali e competenze nella gestione di aspetti economico-organizzativi che, ovviamente, sono da ritenere complementari e integrate tra loro al fine di consentire sia l'assunzione di un impegno di cura, sia il rispetto dei bisogni e delle aspirazioni del Beneficiario.

Le inclinazioni riferite alla sfera delle competenze relazionali possono essere riassunte nelle capacità di:

- assumere e svolgere i propri compiti con le modalità del “buon padre di famiglia”
- prestare particolare attenzione agli aspetti relazionali, sia nel rapporto con il Beneficiario che con le sue reti familiari e sociali
- agire con modalità di trasparenza, attraverso la condivisione e il consenso del Beneficiario in ogni caso e situazione in cui sia possibile

Le inclinazioni riferite alla sfera delle competenze nella gestione di aspetti di natura economica e/o della vita quotidiana del Beneficiario possono essere riassunte nelle capacità di:

- essere consapevole dei doveri e delle responsabilità assunti, secondo quanto previsto dal Codice Civile e dal decreto di nomina (es. adempiere con regolarità e precisione agli obblighi in materia di rendicontazione economica, segnalare al Giudice Tutelare eventuali dissensi con il Beneficiario o modificazioni rilevanti della sua situazione)
- esercitare i compiti previsti nel decreto di nomina adeguandoli alla situazione di fragilità e al contesto di vita e relazionale del Beneficiario (conoscenza della storia della persona e delle sue reti di sostegno)
- stare nella relazione mantenendo contatti diretti e frequenti con il Beneficiario e gli altri soggetti significativi nel suo progetto di vita (disponibilità e flessibilità di tempo, vicinanza al luogo di vita del Beneficiario)
- interagire con servizi e/o reti di aiuto (attivazione di familiari, di volontari, di operatori dei servizi sociali e sanitari)

NON MI SENTO PARTICOLARMENTE FERRATO SU ALCUNE DI QUESTE COMPETENZE.

È FORSE MEGLIO CHE ABBANDONI L'IDEA DI SVOLGERE QUESTO RUOLO?

La prima caratteristica di un buon AdS è la voglia di compiere al meglio l'eventuale incarico, unita, ovviamente, alla voglia di vedere la Persona Fragile compiutamente realizzata nella misura possibile rispetto alle fragilità presenti.

Se, nel valutare la possibilità di diventare AdS, vi dovesse sorgere la preoccupazione su alcuni dei possibili incarichi preposti all'AdS, non vuol dire che dovete abbandonare l'idea. Sul territorio esistono molti punti di prossimità nel quale trovare informazioni e aiuto, ed anche, se necessario supporto nella corretta gestione del caso.

SPORTELLI TERRITORIALI DI PROSSIMITÀ

<p>✓ SPORTELLO DI MONZA Serve i cittadini provenienti da: Monza, Villasanta, Brugherio.</p> <p>Via E. Da Monza n. 4 - Monza presso il Servizio Territoriale Comunale disabili adulti</p> <p>Riceve su appuntamento telefonando al n. 039 3946138 volgimonza@gmail.com</p>	<p>✓ SPORTELLO DI SEREGNO Serve i cittadini provenienti da: Seregno, Barlassina, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Seveso.</p> <p>Via Oliveti n° 17 - Seregno presso i Servizi Sociali del Comune</p> <p>Riceve su appuntamento telefonando al 0362 263401 info.volgi@seregno.info</p>	<p>✓ SPORTELLO DI DESIO Serve i cittadini provenienti da: Desio, Muggiò, Nova Milanese, Varedo, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Ceriano Laghetto, Solaro.</p> <p>Via Gramsci, 3 - Desio presso il Palazzo Comunale - piano terra</p> <p>Riceve su appuntamento telefonando al 0362 392508 volgi.ambitodesio@comune.desio.mb.it</p>
<p>✓ SPORTELLO DI SESTO SAN GIOVANNI Serve i cittadini provenienti da: Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Vimodrone, Carugate.</p> <p>Via Puricelli Guerra, 24 - Sesto San Giovanni presso Villa Puricelli Guerra Riceve su appuntamento telefonando al 02 2496813</p>	<p>✓ SPORTELLO DI LISSONE Serve i cittadini provenienti da: Carate Brianza, Lissone, Vedano al Lambro, Biassono, Macherio, Sovico, Albiate, Triuggio, Besana Brianza, Verano Brianza, Briosco, Renate, Veduggio con Colzano.</p> <p>Via Gramsci, 21 - Lissone presso il Palazzo Comunale - piano terra</p> <p>Riceve su appuntamento telefonando al 039 73971 Sportello.lissone@progettoads.net</p>	<p>✓ SPORTELLO DI VIMERCATE Serve i cittadini provenienti da: Vimercate, Correzzana, Lesmo, Arcore, Camparada, Usmate Velate, Carnate, Ronco Briantino, Bernareggio, Aicurzio, Sulbiate, Mezzago, Cornate d'Adda, Bellusco, Busnago, Roncello, Ornago, Burago Molgora, Cavenago, Concorezzo, Agrate Brianza, Caponago.</p> <p>Via Papa Giovanni XXIII, 7 - Vimercate</p> <p>Riceve su appuntamento telefonando al 340 8576273 sportellotutele@comune.vimercate.mb.it</p>
<p>✓ SPORTELLO DI CINISELLO BALSAMO Serve i cittadini provenienti da: Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Paderno Dugnano.</p> <p>Via Gran Sasso, 56 - Cinisello Balsamo Presso la Sede ANFASS</p> <p>Riceve su appuntamento telefonando al 02 6185899</p> <p>Via Buffoli, 12 – Cusano Milanino Presso Associazione "Sorriso" il 1° e 3° martedì del mese, dalle ore 09.00 alle ore 11.00</p>	<p>✓ SPORTELLO DI BESANA BRIANZA</p> <p>Via Roma, 1 – Besana B.za Presso Palazzo Comunale</p> <p>Riceve su appuntamento telefonando al 0362 922027 Sportello.besana.mb@progettoads.net</p>	<p>✓ SPORTELLO DI SEVESO Via Re di Puglia, 50 Presso Palazzo Comunale Ufficio associazione ANTEAS</p> <p>Riceve su appuntamento telefonando al 0362 5171251</p>